Sentenza del 03/11/2020 n. 24274 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 21/30/13 depositata il 15.2.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione, per l'anno 2008, presentata ai fini IRES, IRAP e IVA, dalla società S.I. s.p.a., operante nel settore della componentistica per automobili. Società posta in amministrazione straordinaria, poi convertita dal tribunale di Torino in fallimento ex artt. 71 e 87 del d.lgs n. 270/99.

Il contribuente ha opposto l'avviso di accertamento innanzi alla CTP di Torino che accoglieva il ricorso. L'appello dell'Ufficio è stato rigettato con la sentenza impugnata in questa sede, mediante il ricorso basato su tre motivi.

Non ha resistito il Fallimento S.I. s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'Amministrazione ravvisa violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c. 1 lett. d) e 41 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.p.r. n. 633/72, dell'art. 25 del d.lgs n. 446/97, degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 441/97, degli artt. 2697, 2727 e 2728 in relazione all'art. 360 c.1 n. 3 c.c.

Con il suddetto motivo l'Amministrazione censura la parte della decisione in cui il giudice regionale ha escluso che le scritture contabili fossero tenute in maniera irregolare dalla società Saturno Internazionale.

L'Amministrazione ne ha invece ravvisato l'irregolarità per il fatto che. dal confronto, operato dai verificatori, tra le immobilizzazioni materiali indicate nello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2008 e l'inventario fisico di beni strumentali (in particolare, presse) esistenti in loco, era emerso che i macchinari elencati nella fattura n. 5180 del 30/11/2009, emessa nei confronti della società St.., risultavano, alla data dei 17.02.2010 giacenti Presso i locali della S.I. s.p.a.

Nondimeno, il giudice regionale aveva ritenuto che tale censura non potesse essere mossa in quanto il passaggio di proprietà dei macchinari (di cui alla fattura n. 5180 del 30.11.2009) alla St. srl, era comunque suffragata dalla relativa bolla di accompagnamento, pur se il bene risultava ancora presente nel magazzino della società cedente.

Al riguardo è da ritenere che la Commissione regionale abbia errato in tale valutazione in quanto l'addebito di irregolare tenuta della contabilità era conseguente alla circostanza oggettiva della riscontrata giacenza in magazzino di un bene risultante formalmente ceduto ad altra società, ma rimasto giacente nei locali della cedente. In base a tale circostanza l'Ufficio aveva ravvisato irregolarità della tenuta delle scritture contabili al (solo) fine dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 3 del d.lgs n. 471 del 1997.

Sanzioni applicate, ai sensi del d.lgs 472 del 1997, nella misura rilevabile dal prospetto A dell'avviso di accertamento trasfuso, per autosufficienza, nel corpo del ricorso a pag. 12 e 14.

Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata rende palese che il Giudice regionale abbia escluso l'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, anche in base all'art. 4 del d.p.r. 10.10.1997, n. 441. Ciò si rileva dall'uso dell'avverbio "inoltre", con cui, nel richiamare tale normativa, conferisce continuità e unitarietà alle argomentazioni con le quali ha negato le irregolarità mosse dall'avviso di accertamento.

In definitiva, la CTR ritiene che, sia l'addebito di irregolare tenuta delle scritture contabili, quanto l'applicazione alla società della presunzione di cessione o acquisto di beni, urtino con la circostanza che il contrasto inventariale riscontrato (tra la fattura n. 5180 e la perdurante giacenza dei beni presso la cedente) non riguardi l'anno in cui l'accesso per l'accertamento ha avuto inizio, cioè il 2010, ma l'anno d'imposta 2008 oggetto della verifica.

Per tale circostanza - ritiene la Commissione regionale - l'avviso di accertamento sarebbe in radice illegittimo in quanto «non ricorrerebbero le condizioni per applicare le presunzioni legali recate dal DPR n. 441/1997».

Ora, tale motivazione della CTR si comprende solo se fondata su (e correlata a) quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 del citato decreto, laddove dispone che «le presunzioni di cessione e di acquisto conseguenti alla rilevazione fisica dei beni operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche». Le presunzioni troverebbero applicazione, quindi, con esclusivo riferimento al 2010, anno in corso al momento dell'accesso e non anche al 2008, anno a cui risaliva la differenza inventariale riscontrata.

Per contro, l'avviso di accertamento, da cui è sorta la controversia, contesta alla contribuente la violazione non del primo comma, ma del secondo comma dell'art. 4 del d.p.r. 441/1997.

Il riferimento ad esso si desume chiaramente dall' esame dello stralcio dell'atto impositivo, riportato a pag. 21 del ricorso, ove si legge: «La parte non è stata in grado di fornire risposte e/o documenti utili, in merito a tale ultima richiesta (relativa alle movimentazioni positive e negative riscontrate, al fine di superare le presunzioni ex d.p.r. 441/1997), pertanto, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 441/1997 le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliari di magazzino, o della documentazione contabile obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze finali registrate, determinano l'operatività delle presunzioni».

Da tale stralcio, che riproduce testualmente il comma secondo, discende che la contestazione è necessariamente riferita ad esso, in base al quale sono operative le presunzioni di cessione e

acquisto relative a «il periodo d'imposta oggetto del controllo».

La CTR ha, dunque, errato nel ritenere illegittimo l'atto impositivo, facendo venir meno tutti i rilievi contestati dall'Ufficio, sul fallace presupposto che, nel caso in esame, trovasse applicazione il primo comma dell'art. 4 del d.p.r. 441/97, per cui le "presunzioni" potevano operare solo se riferite a divergenze inventariali emerse da rilevazioni fisiche, al momento dell'inizio degli accessi.

Il primo motivo è pertanto fondato.

Il secondo e terzo motivo possono ritenersi assorbiti in quanto si basano sulle stesse circostanze, esaminate con riferimento al primo, ma prospettate sotto la diversa angolazione della carenza motivazionale, di cui all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame nei limiti del motivo accolto, oltre che per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame della controversia nei termini indicati in motivazione ed anche per la definizione sulle spese.

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza